

VERBALE DI ACCORDO

Fusione per incorporazione di Banca Antonveneta Spa in Banca Monte dei Paschi di Siena Spa

Procedura sindacale ai sensi di legge e di contratto (Art. 47 L. 428/90 e art. 21 CCNL 19.01.2012)

Ottimizzazione Rete distributiva della Banca Monte dei Paschi di Siena (A.T. Lombardia Sud Emilia Romagna ed Area Territoriale "Antonveneta") Procedura sindacale ai sensi dell'art. 17 CCNL 19.01.2012.

1. Fusione per incorporazione di Banca Antonveneta SpA in Banca Monte dei Paschi di Siena SpA.


Nel corso della procedura sindacale di cui all'oggetto le sottoscriventi Parti, costituenti le Delegazioni appositamente designate ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, hanno proceduto all'esame dei riflessi e delle ricadute sul personale interessato conseguenti alla realizzazione del progetto illustrato con la comunicazione alle OO.SS. del 27.02.2013 e negli incontri intercorsi dal 6 marzo u.s. alla data odierna.

PREMESSA AZIENDALE

L'operazione di incorporazione di Banca Antonveneta S.p.A. (di seguito anche Banca Antonveneta o BAV), che consentirà una migliore articolazione della presenza territoriale del Gruppo a supporto della strategia di crescita dello stesso, si inquadra nelle iniziative di Piano Industriale 2012-2015 tese al rafforzamento di Banca Monte dei Paschi di Siena (di seguito Banca o Banca MPS) e del Gruppo sotto il profilo del capitale, della liquidità e della redditività in ottica di sviluppo sostenibile nel lungo termine; l'obiettivo primario, infatti, è quello di realizzare, al termine degli interventi di ottimizzazione, un nuovo assetto distributivo che consenta di realizzare recuperi di efficienza sia in termini di manovra organizzativa, che di risparmi dal punto di vista economico.

Con l'operazione societaria di fusione per incorporazione, Banca MPS acquisisce le attività oggi svolte dalla Struttura Centrale, dalle Strutture Periferiche e dalla Rete Commerciale di Banca Antonveneta e, in coerenza con quanto previsto nell'ambito del riassetto organizzativo della Rete, deliberato dal CdA di Banca MPS in data 26.7.2012, a seguito dell'integrazione di Banca Antonveneta sarà costituita la nuova Area Territoriale Antonveneta che, oltre alle strutture della Banca incorporata, comprenderà anche le filiali dell'attuale Rete di Banca MPS operanti nei territori di riferimento ed il relativo Dipartimento Operativo di Rete.

L'organico complessivo di Banca Antonveneta alla data odierna è costituito da un totale di n. 3000 risorse (di cui n. 38 risorse distaccate / assegnate presso altre Aziende), così suddivise per categoria: n. 24 Dirigenti, n. 1274 Quadri Direttivi, n. 1702 Aree Professionali.



TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI

CONVENGONO QUANTO SEGUE


L'operazione, in base alle previsioni di legge in materia (art. 2112 c.c.) comporta il passaggio, dalla data di efficacia del trasferimento d'azienda e senza soluzione di continuità, a Banca Monte dei Paschi di Siena dei rapporti di lavoro dipendente in essere tra Banca Antonveneta e le n. 3000 risorse in premessa citate.

Al personale proveniente da Banca Antonveneta ceduto a Banca MPS, verrà mantenuto l'inquadramento nella categoria e nei livelli posseduti al momento del passaggio in Banca MPS, alla quale verranno trasferiti, a titolo esemplificativo, il trattamento di fine rapporto, il residuo ferie maturate e non godute e la Banca Ore. A tal proposito, la decorrenza del nuovo rapporto di lavoro con Banca MPS è il 29.04.2013.

A decorrere dal 1.05.2013 verranno applicati tutti gli istituti normativi vigenti presso Banca MPS (la retribuzione del mese di aprile 2013 verrà corrisposta interamente da Banca Antonveneta S.p.A, ivi compreso il rateo relativo alle giornate del 29 e 30 aprile, di competenza di Banca MPS). A far tempo da tale data, pertanto, i trattamenti derivanti dalla precedente contrattazione aziendale di Banca Antonveneta e/o da prassi ed usi, non regolamentati da tale intesa, saranno da intendersi decaduti.

Al momento dell'applicazione dell'assetto retributivo di Banca MPS, verranno attuati i consolidati criteri di riallineamento dei trattamenti individuali (R.A.L. e contributo alla previdenza complementare) agli istituti contrattuali aziendali di Banca MPS, intendendosi a tal fine per trattamenti individuali l'insieme degli emolumenti corrisposti in maniera fissa e continuativa, con esclusione pertanto - a titolo esemplificativo - delle indennità modali e delle indennità di pendolarismo (o comunque riconosciute per compensare specifici disagi). In particolare, il trattamento derivante da eventuali riconoscimenti economici aggiuntivi rispetto alle previsioni del CCNL, già attribuiti individualmente o dalla Contrattazione di II livello di Banca Antonveneta verranno riallineati, tramite riassorbimento, fino a concorrenza, dall'eventuale maggior trattamento economico che verrà acquisito presso Banca MPS, in virtù dell'applicazione delle predette previsioni contrattuali aziendali. L'eventuale parte residua di detto trattamento andrà a costituire un "ad personam" riassorbibile, fino a concorrenza (con esclusione di eventuali diverse previsioni dei contratti individuali) con gli incrementi retributivi che eventualmente deriveranno da avanzamenti per merito e per automatismo, passaggi di categoria, benefici economici per automatismo, nonché dall'introduzione di nuovi elementi retributivi aziendali, fatta salva la parte di riallineamento ascrivibile alla previdenza complementare (calcolata come quota eventualmente eccedente il miglior trattamento non assorbibile riconosciuto), che sarà invece corrisposta sotto forma di ad personam da riallineamento non assorbibile.

A tal proposito, con riferimento al contributo della previdenza complementare ed al solo fine della determinazione dell'assegno da riallineamento, la base retributiva di riferimento per il calcolo del relativo contributo verrà determinata senza considerare gli effetti derivanti dalle misure di contenimento previste dagli accordi del CCNL del 19/1/2012 e dai vigenti accordi aziendali.



Le Parti, infine, avendo esaminato, in un ottica di convergenza verso il modello di Banca MPS i temi per i quali l'applicazione, a decorrere dall'1 Maggio 2013, delle normative di Banca MPS rende necessaria la ricerca di soluzioni transitorie o specifiche

CONVENGONO INOLTRE QUANTO SEGUE

Previdenza complementare

Il "Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. divenuti tali dall'1.1.1991" a contribuzione definita, è il fondo di previdenza complementare aziendale di riferimento, aperto a nuove iscrizioni ed al trasferimento di posizioni individuali, a favore del quale è esclusivamente previsto il versamento del contributo aziendale sulle posizioni individuali di previdenza complementare (a contribuzione definita e capitalizzazione individuale) degli iscritti.

Successivamente alla sottoscrizione della presente intesa le Parti avvieranno un percorso negoziale, da concludersi al più tardi entro la fine del corrente anno, volto a definire le migliori modalità tese a realizzare il trasferimento degli attuali iscritti al Fondo Pensioni FAP di Banca Antonveneta al "Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. divenuti tali dall'1.1.1991" a favore del quale ultimo sarà comunque esclusivamente previsto il versamento del contributo aziendale per i dipendenti della Banca MPS al momento della definizione della procedura avviata ai sensi del presente capoverso.

A partire dal 1° maggio 2013, infine, le posizioni individuali di previdenza aziendale complementare (in regime di contribuzione definita con capitalizzazione individuale) di tutti i dipendenti di Banca MPS saranno alimentate da una contribuzione a carico della Banca uguale per tutti, secondo le previsioni che saranno vigenti presso la stessa.


Assistenza sanitaria

Le modalità vigenti in Banca Antonveneta in relazione all'assistenza sanitaria integrativa opereranno fino al 31.12.2013.

L'azienda garantirà inoltre la copertura sanitaria, tempo per tempo prevista dalla normativa aziendale di BMPS, al personale di Banca Antonveneta che per effetto delle misure sul contenimento dei costi dell'accordo sul Piano Industriale del 19 dicembre 2012 ha aderito alle previste forme di cessazione del rapporto di lavoro (esodo/fondo di solidarietà).

Premio Aziendale e Sistema Incentivante

Relativamente al Sistema Incentivante e al Premio Aziendale, i dipendenti interessati verranno a beneficiare delle previsioni di cui alla Contrattazione aziendale di II° livello di Banca MPS a partire dall'esercizio 2013 (erogazione anno 2014).



Indennità di pendolarismo

Le indennità comunque denominate volte a compensare, in applicazione delle previsioni contrattuali dell'azienda di provenienza, i disagi derivanti dai trasferimenti disposti anteriormente all'1/5/2013, non concorreranno alla determinazione della RAL utile ai fini del riallineamento retributivo e continueranno ad essere erogate come tali.

A tal riguardo, in ottica di omogeneità con i trattamenti contrattuali previsti in BMPS, le indennità di cui alla previsione transitoria della Contrattazione BAV di II livello in corso di erogazione continueranno ad essere corrisposte fino al 30.04.2013. Con effetto dal 1° maggio 2013 i lavoratori che percepiscono le predette indennità potranno optare per ricevere, per il periodo residuo, l'indennità di pendolarismo secondo le regole definite dalla contrattazione di Banca MPS, ovvero chiedere, nel rispetto delle norme del CCNL vigente, la fornitura di alloggio o il contributo affitto, sempre per il predetto periodo residuo.

Medaglia d'oro

Ai dipendenti che alla data del 31 dicembre 2013 abbiano già beneficiato di analoghe attribuzioni (c.d. Premio di Fedeltà al 30° anno in BAV), tale riconoscimento non potrà essere attribuito.

Permessi e congedi


Il dipendente continuerà a beneficiare, fino alla scadenza predeterminata, dei permessi, congedi, aspettative già autorizzati in base alle previsioni contrattuali dell'azienda di provenienza e in corso di fruizione al 30/04/2013.

Condizioni/operazioni al personale

Dall'1.5.2013 il personale in servizio riguardato dal presente Verbale di Accordo beneficerà, in genere, delle condizioni interne di Banca MPS riservate ai propri dipendenti e cesseranno di essere applicate tutte le precedenti previsioni vigenti presso BAV, con eventuale graduale rientro nei limiti massimi di esposizione previsti dalla normativa di Banca MPS.

Sono previste le seguenti eccezioni e particolarità:

- mutui e finanziamenti, deliberati (a condizione tuttavia che l'erogazione avvenga entro il 30.06.2013) o in ammortamento, concessi a condizioni agevolate: mantenimento fino a scadenza delle condizioni vigenti;
- in applicazione della vigente normativa di Banca MPS, coloro che già abbiano beneficiato presso l'azienda di provenienza di forme di finanziamento a condizioni agevolate potranno ricorrere ai "mutui ipotecari" solo fino a concorrenza del valore massimo oggi previsto per i mutui ipotecari Banca MPS; è però preclusa la sostituzione di altre operazioni della specie in corso di ammortamento.
- al personale di Banca Antonveneta che per effetto delle misure sul contenimento dei costi dell'accordo sul Piano Industriale del 19 dicembre 2012 ha aderito alle previste forme di cessazione del rapporto di lavoro (esodo/fondo di solidarietà)



verranno riservate le condizioni tempo per tempo vigenti per il personale in quiescenza di BMPS.

Orari di lavoro

Dall'1.10.2013 (data di termine dell'attuale applicazione degli orari BAV) troveranno applicazione le regole vigenti presso Banca MPS.

Cassa Mutua

Le parti si incontreranno entro il 31/12/2013 per stabilire come gli eventuali fondi residui del Fondo Assistenza Dipendenti di BAV possano agevolare la possibile iscrizione alla Cassa Mutua.

Il presente Accordo conclude l'iter procedurale previsto ai sensi di legge e di contratto, pertanto, tutti i trattamenti e gli istituti retributivi e normativi vigenti in Banca Antonveneta sono integralmente sostituiti, con le decorrenze precedentemente indicate, dagli istituti contrattuali aziendali di Banca MPS. A tal proposito, le Parti riconoscono che i trattamenti collettivi retributivi e normativi definiti nel presente accordo sono migliorativi e comunque equivalenti a quelli riconosciuti da Banca Antonveneta.

2 - Ottimizzazione Rete distributiva della Banca Monte dei Paschi di Siena (A.T. Lombardia Sud Emilia Romagna ed Area Territoriale "Antonveneta")

Nel corso della procedura sindacale di cui all'oggetto le sottoscrittenti Parti, costituenti le Delegazioni appositamente designate ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, hanno proceduto all'esame dei riflessi e delle ricadute sul personale interessato conseguenti alla realizzazione del progetto illustrato con la comunicazione alle OO.SS. del 27.02.2013 e negli incontri intercorsi dal 6 marzo u.s. alla data odierna.


In particolare, l'Azienda ha illustrato alle OOSS le ricadute in questione previste, con particolare riguardo alla mobilità territoriale e ai cambiamenti di ruolo derivanti dal progetto, e si è proceduto al relativo confronto.

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti, nel richiamare il contenuto della lettera del 27 febbraio 2013,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

L'assegnazione del personale di Banca Antonveneta alle strutture di destinazione di Banca MPS o, eventualmente, in distacco presso altre realtà nell'ambito del Gruppo, avverrà nel rispetto dell'equilibrio organizzativo e funzionale dell'azienda, tenendo conto delle professionalità e competenze acquisite. Come rappresentato nel corso dell'incontro del 14 marzo u.s., le risorse che non saranno impiegate nelle attività oggi dalle medesime svolte presso Banca Antonveneta, saranno sostenute da specifici programmi di riconversione e riqualificazione.



MOBILITA' PROFESSIONALE

L'Azienda si impegna a perseguire il valore della continuità dell'ambito professionale, fermo restando il rispetto della normativa vigente.

Nei confronti del Personale che verrà interessato da un cambiamento di Ruolo, l'Azienda effettuerà, coerentemente con i tempi previsti per l'inserimento sul nuovo Ruolo, adeguati interventi di formazione con l'obiettivo di non disperdere e sviluppare il patrimonio umano e professionale, oltre che le competenze dei lavoratori interessati.

MOBILITA' TERRITORIALE

L'Azienda nel realizzare la mobilità territoriale terrà in considerazione particolari condizioni personali e di famiglia che dovessero essere rappresentate dall'interessato.

Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti concordano che la procedura relativa all'Ottimizzazione della Rete distributiva di Banca MPS è stata conclusa e che si può quindi procedere, con effetto immediato, alla fase realizzativa.

* * *

Relazioni industriali


In relazione al processo di integrazione di Banca Antonveneta in Banca Monte dei Paschi di Siena ed al fine di agevolare il miglior esito della stessa, le parti convengono sulla necessità di sostenere le diverse fasi di detto processo prevenendo e superando possibili motivi di controversia attraverso la costante ricerca del dialogo e del confronto.

A tal riguardo l'Azienda nel confermare il pieno riconoscimento del ruolo svolto dalle OO.SS. intende altresì ribadire che il confronto ed il coinvolgimento attivo delle stesse, sia a livello centrale che periferico, rappresentano la migliore strategia per salvaguardare un clima aziendale di positiva collaborazione.









Le parti convengono che, con i principi ispiratori sopra individuati, saranno realizzati entro 60 giorni dalla data di incorporazione, su richiesta delle OO.SS. firmatarie del presente accordo, momenti di confronto con le Rappresentanze Sindacali Aziendali, territorialmente interessate, per una verifica in merito alle ricadute sul personale derivanti dal processo di fusione per incorporazione.

Siena, 22 aprile 2013

LE AZIENDE


Alberto Guarnieri

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

FABI 
ARCAEMTO BAV 
ARCAEMTO MPS 
UILCA BMPS 
UILCA BAV 
UGL 
FISAC BAV 
FISAC MPS 
FIBA BMPS 